**Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2603 del 26/05/2015 – Pres. Maruotti – Est. Prosperi – Ric. Provincia di Taranto c. A.E. Srl**

**RIFIUTI –** Autodemolitori: il rinnovo autorizzatorio è revocabile per assenza pareri ARPA?

*Il rinnovo dell’autorizzazione dell’attività di autodemolizione è essenzialmente condizionato all’acquisizione dei pareri dell’A.R.P.A. e del S.I.S.P. nel termine massimo di 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, cui necessariamente occorre dar seguito, per evitare l’assenza di titolarità dell’autorizzazione.*

**Sentenza**

Ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2015, proposto dalla Provincia di Taranto, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato C.S., con domicilio eletto presso l’avvocato L.A. in Roma, via F. C., n. 72;

contro

La s.r.l. A.E., rappresentata e difesa dall'avvocato G.S., con domicilio eletto presso l’avvocato G.C. in Roma, via R.C., n. 6;

per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I n. 2845/2014, resa tra le parti, concernente il rinnovo dell’autorizzazione dell’attività di autorottamazione e demolizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.E. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il Cons. R.P. e uditi per le parti l’avvocato C.S. e l’avvocato F.C., su delega dell'avvocato G.S.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza impugnata n. 2854 del 20 novembre 2014, con la quale il Tar della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, ha accolto il ricorso della s.r.l. A.E. avverso la revoca del rinnovo decennale dell’autorizzazione all’attività di autodemolizione gestita dall’appellata nel Comune di Massafra, affermando che il provvedimento si poneva in contrasto con una serie di libertà di impresa, principio di gradualità delle sanzioni ed era anche privo di preventive diffide;

Rilevata la correttezza delle tesi sollevate dalla Provincia di Taranto appellante, secondo cui il rinnovo dell’autorizzazione era essenzialmente condizionato all’acquisizione da parte dell’interessata dei pareri dell’A.R.P.A. e del S.I.S.P. nel termine massimo 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione medesima e che dunque il provvedimento abilitativo (di natura sostanzialmente reiettiva dell’istanza in quanto tale) era sottoposto a due necessarie condizioni sospensive, cui la ditta interessata non ha dato alcun seguito permanendo per sei anni in una situazione di sostanziale assenza di titolarità dell’autorizzazione;

Rilevato che dunque non rilevano le deduzioni secondo cui l’atto di ritiro sarebbe stato emanato a notevole distanza di tempo dall’emanazione di un efficace atto abilitativo;

Considerato inoltre che non sono pertinenti le affermazioni svolte dal giudice di primo grado inerenti la libertà di concorrenza, poiché deve ritenersi una violazione della libera concorrenza lo svolgimento di un’attività senza titolo in riferimento alle imprese che svolgono la stessa attività pur munite di titolo, né può sostenersi la sussistenza di una violazione del principio di proporzionalità, visto che la stessa A.E. non ha contestato alcunché al momento del rilascio dell’autorizzazione condizionata e l’amministrazione provinciale si è comportata correttamente, attivato un procedimento di revoca preceduto da comunicazione di avvio di procedimento con la partecipazione dell’interessata, pur se l’originario provvedimento non era divenuto efficace, per assenza del verificarsi dell’evento della condizione;

Visto quindi che l’appello deve essere accolto e che le spese dei due gradi di giudizio restano a carico della soccombente;

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n.2055 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

[omissis]